N. ____/__ REG.PROV.CAU. N. 00016/2025 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16 del 2025, proposto da

Francesca Ferrari, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Unione dei Comuni Città - Territorio di Val Vibrata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Guerrieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Martina Tralce, Benedetta Canonico, Alice Di Battista e Sara Tortora, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'esito della prova scritta di parte ricorrente svolta il 27.11.2024 in riferimento al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 02 posti, a tempo pieno e indeterminato, di "assistente sociale" —area dei funzionari ed elevata

qualificazione, del c.c.n.l. del 16/11/2022, riferito al comparto funzioni locali (ex categoria d) con riserva di un posto a favore dei volontari delle forze armate , indetto dall'Unione dei Comuni Città – Territorio di Val Vibrata, nella parte di interesse e per quanto esposto in narrativa;

- degli esiti delle prove scritte pubblicati sotto forma di elenco sul Portale di Reclutamento InPa il 27.11.2024, nella parte di interesse;
- della Graduatoria provvisoria di merito del concorso, per come pubblicata sul Portale di Reclutamento InPa il 16.12.2024, quale ultimo atto della procedura;
- della determinazione n. 374 del 18.12.2024 con cui si è approvata la graduatoria di merito definitiva scaturita a seguito della selezione e con cui sono stati nominati i vincitori, nonché della graduatoria di merito stessa, in ogni parte di interesse;
- dell'avviso di convocazione per lo svolgimento delle prove orali;
- degli esiti delle prove orali dei candidati;
- dei verbali di valutazione delle prove orali e delle prove stesse;
- della busta contenente la traccia della prova scritta estratta per il turno di parte ricorrente, nelle parti di interesse;
- dei verbali di formulazione dei quesiti della prova scritta di parte ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti;
- delle istruzioni di svolgimento della prova scritta, ove eventualmente di interesse;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui:
- a. il bando, nelle parti di interesse e ove eventualmente considerato lesivo, nonché la determinazione n. 310/2024, se necessario;
- b. i contratti di lavoro dei vincitori e le relative prese di servizio;
- c. I verbali della Commissione esaminatrice che indicano modalità di svolgimento, durata, criteri di valutazione delle prove, e, in particolare delle prove scritte, sebbene non conosciuti;

per l'accertamento:

- del diritto della ricorrente alla riparametrazione del punteggio in ragione delle

domande annullabili con conseguente ammissione al successivo step concorsuale, e/o, in subordine,

- del diritto alla ricorrente alla ripetizione della prova scritta secondo criteri conformi al bando di concorso;

per la conseguente declaratoria di illegittimità del modus operandi della P.a. in relazione alla somministrazione dei quesiti della prova scritta nel turno di parte ricorrente;

con conseguente condanna in forma specifica dell'Amministrazione resistente ad assegnare alla ricorrente un punteggio maggiore, con ammissione al successivo step della procedura, o, in subordine, a disporre la ripetizione della prova scritta in favore di parte ricorrente; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni Città - Territorio di Val Vibrata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che tre (n. 11, n. 19, n. 26) delle quattro domande censurate perché sarebbero estranee alle materie indicate nel bando di concorso, appaiono invece pertinenti ai programmi di "diritto amministrativo" "ordinamento degli enti locali" compresi fra le materie d'esame dell'art. 11 del bando;

rilevato che le altre questioni richiedono un approfondimento nel merito;

ritenuto insussistente il pericolo di un danno irreparabile, in quanto l'assunzione dei controinteressati non precluderebbe, nel caso di accoglimento del ricorso, il

riesame dei provvedimenti lesivi dell'interesse della ricorrente;

ritenuto di disporre la notificazione per pubblici proclami del ricorso e di questa ordinanza, mediante pubblicazione di entrambi sul sito web dell'Amministrazione intimata entro giorni dieci dalla comunicazione di questa ordinanza, cui dovrà far seguito nei successivi dieci giorni il deposito della prova del compimento di tale

ritenuto di compensare le spese della fase cautelare;

adempimento presso la Segreteria della Sezione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima);

- respinge la domanda cautelare.

- dispone la notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e della presente ordinanza sul sito web delle Amministrazioni intimate;

- compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Maria Colagrande, Consigliere, Estensore

Rosanna Perilli, Primo Referendario

L'ESTENSORE Maria Colagrande IL PRESIDENTE Germana Panzironi

IL SEGRETARIO